Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1909 — **ROMA — Mercoledì, 13 ottobre** — **Numero 240.**

DIREZIONE
Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. **32**: semestre L. **17**: trimestre L. **9**
» a domicilio e nel Regno: » » **36**: » » **19**: » » **10**
Per gli Stati dell'Unione postale: » » **80**: » » **41**: » » **22**
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. **0.25** } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » **0.30** }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** — *nel Regno cent.* **15** — *arretrato in Roma cent.* **20** — *nel Regno cent.* **30** — *all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

ERRATA-CORRIGE

Nella legge 20 giugno 1909, n. 356, al cap. 133 della tabella di nuove e maggiori assegnazioni e diminuzione di stanziamento, per errore di copia fu stampata la cifra di L. 35,959.99, mentre doveva invece stamparsi: L. 35,939.99.

LEGGI E DECRETI

Il numero **CCCXLI** *(parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni 1° febbraio e 2 maggio 1908 e 5 gennaio 1908 del Consiglio comunale di Voltri, approvate il 20 giugno 1908 ed il 22 aprile 1909 dalla Giunta provinciale amministrativa, nonchè la deliberazione 1° agosto 1908 presa dalla Giunta municipale coi poteri del Consiglio ed approvata dalla Giunta provinciale amministrativa;

Ritenuto che con le suindicate deliberazioni il comune di Voltri al fine di sgravare generi di prima necessità e di maggior consumo per le classi popolari apportò varie modificazioni nella tariffa daziaria, tra le quali la nuova tassazione della carta di 1ª e 2ª classe, non mancando di ottemperare alle prescrizioni dell'articolo 13 (comma 2°) del testo unico delle leggi daziarie 7 maggio 1908, n. 248;

Ritenuto che i mentovati nuovi dazi gravano su articoli di consumo locale e non eccedono il limite consentito dalla legge;

Visto il parere favorevole della Camera di commercio ed arti di Genova reso in seduta pubblica del 18 novembre 1908:

Udito il Consiglio di Stato (adunanza 11 giugno 1909);

Visto l'art. 17 del testo unico di leggi 7 maggio 1908, n. 248;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Voltri è autorizzato a riscuotere, secondo la tariffa annessa al presente decreto, un nuovo dazio sulla carta di 1ª e 2ª classe.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Gaeta, addì 12 settembre 1909.

VITTORIO EMANUELE.

LACAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

TARIFFA

1. Carta di 1ª classe.

Dazio comunale — Quintale L. 5.

(1) Vi si comprende la carta bianca, colorata, stampata, litografata, marmorizzata, i sacchetti di carta stampati o no, la carta da scrivere di ogni genere, le buste, i cartoncini per qualunque uso, i moduli stampati tanto sciolti che legati in volume.

2. Carta di 2ª classe.

Dazio comunale — Quintale L. 2.

(1) Vi si comprende la carta da imballaggio sola od incollata su tessuti, la carta straccia ed altre carte ordinarie per involgere le merci, i cartoni ed i lavori in cartonaggio.

---

(1) Sono esenti i libri, i giornali, la carta bollata, i moduli, la carta e stampati per uso delle Amministrazioni governative, nonchè la carta a striscie per gli uffici telegrafici, la carta smerigliata, vetrata, insetticida e quella per uso terapeutico, la carta manoscritta e quella usata.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro delle finanze
LACAVA.

Il numero **CCXLV** *(parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 31 della legge 6 luglio 1862, n. 680;

Viste le deliberazioni della Camera di commercio ed arti di Teramo, in data 13 gennaio e 13 maggio 1909;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio ed arti di Teramo è autorizzata a imporre una tassa sugli esercenti il commercio temporaneo o girovago nel proprio distretto camerale.

Art. 2.

La tassa, di cui all'articolo precedente, sarà riscossa coi privilegi delle pubbliche imposte e con le norme contenute nell'unito regolamento, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Art. 3.

L'ammontare della tassa medesima è stabilito dalla seguente tariffa:

a) In tutti i comuni della provincia di Teramo gli esercenti temporanei di negozi di qualsivoglia specie pagheranno, indipendentemente dal tempo in cui attivano il loro traffico, una tassa speciale fissa di L. 5.

Agli effetti della tassa, saranno considerati come commercianti temporanei e assoggettati a una tassa speciale fissa di L. 4 tutti coloro che apriranno nel corso dell'anno negozi di qualsiasi genere e che non figurano ancora sui ruoli della tassa camerale.

b) Pel commercio girovago fatto valere nella Provincia, con un banco, sia stabile che mobile, si pagherà la somma di lire quattro all'anno.

c) Tanto i commercianti temporanei, quanto i girovaghi, continueranno a pagare la tassa, fino a tanto che non verranno dalle agenzie delle imposte inscritti nei ruoli della tassa camerale.

d) Il pagamento della tassa fatto una volta varrà per un anno dal giorno dell'apertura dell'esercizio e per tutta la Provincia.

e) Tutti coloro che spacciano la loro merce, con banchi portati ad armacollo, con carretti o senza, per le vie, le piazze e pei mercati dei comuni della provincia di Teramo pagheranno una lira per ogni bimestre, all'atto della presentazione dell'avviso di pagamento, redatto in modo che servirà anche di ricevuta.

Potranno i medesimi, ove lo richiedano, pagare sull'istante, la tassa di lire tre, ed in questo caso la tassa pagata varrà, come pei commercianti girovaghi, per un anno dalla data del rilascio della ricevuta.

f) Non sono compresi fra gli esercizi sottoposti alla presente tariffa:

1° i negozi, che figurano inscritti sui ruoli della tassa camerale;

2° i negozi di stralcio, che dipendono dalle liquidazioni aperte dai commercianti stabili nella stessa località dei propri esercizi, o che vengono esercitati dai trafficanti domiciliati nel Comune in cui tengono i banchi medesimi, purchè paghino la tassa camerale della quale è cenno al paragrafo *i)* del presente articolo 5;

3° i venditori di giornali, di fiammiferi, a meno che i medesimi vendano altra merce il cui valore superi le L. 30;

4° tutti gli altri banchi il cui valore non raggiunga in complesso le L. 30.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Gaeta, addì 12 settembre 1909.

VITTORIO EMANUELE.

COCCO-ORTU.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

REGOLAMENTO per la riscossione della tassa sul commercio girovago o temporaneo della Camera di commercio della provincia di Teramo.

1. Chiunque intende aprire un negozio temporaneo di bazar o di stralcio od esercitare il traffico girovago, con banco fisso o mobile, nella provincia di Teramo, deve farne denuncia alla Camera di commercio od al sindaco del rispettivo Comune; per gli effetti della tassa speciale di cui nella tariffa annessa al R. decreto.

2. Il presidente della Camera e i sindaci dei Comuni invigileranno per la scoperta degli esercizi non denunziati.

3. I proprietari, conduttori, esercenti negozi o banchi temporanei ed i commercianti girovaghi, di cui all'articolo *B* della tariffa, saranno diffidati dalla Camera di commercio o dal rispettivo sindaco, a versare all'esattore locale o all'impiegato ad *hoc* destinato, entro tre giorni dall'intimazione, la tassa dovuta, giusta la tariffa, sotto pena dell'esecuzione fiscale privilegiata, ai termini delle leggi vigenti sulla riscossione delle imposte dirette.

Quelli contemplati nell'art. 5 dovranno pagare la relativa tassa all'atto della presentazione dell'avviso di pagamento, che servirà anche di ricevuta.

4. Gli avvisi ed i registri di pagamento saranno forniti dalla Camera di commercio.

5. Nella prima quindicina del mese di dicembre di ogni anno, i sindaci trasmetteranno alla Camera di commercio la nota degli incassi fatti nei Comuni relativi, e nello stesso tempo gli esattori o gli impiegati del Comune verseranno, dedotto l'aggio ad essi spettante, al cassiere della Camera di commercio.

6. A tutti gli agenti, incaricati dai Comuni spetterà, per ogni denuncia nuova di esercizio temporaneo od ambulante un quarto dell'ammontare della tassa ed un aggio del 5 0[0 sarà concesso allo esattore o ad altri che riscuoteranno la sovraimposta.

7. Al presidente della Camera per Teramo ed ai sindaci per gli altri Comuni, sono devolute le decisioni di tutte le questioni, dipendenti dall'applicazione della tariffa.

8. Contro tali decisioni si potrà però sempre appellare al tribunale civile di Teramo.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro di agricoltura, industria e commercio
F. COCCO-ORTU.

MINISTERO DELLA MARINA

Direzione generale di artiglieria ed armamenti

Con decreto Ministeriale 20 settembre u. s., è stata approvata, in seguito al risultato di esami di concorso, la seguente graduatoria degli aspiranti ai due posti di capo tecnico di 3ª classe, attrezzatori e cordai - specialità attrezzatori - delle Direzioni di artiglieria ed armamenti:

Vincitori del concorso.

1. Esposito Salvatore di Arcangelo, operaio a L. 3, punti 67.68.
2. Schellini Carlo, 2° capo timoniere, id. 66.48.

Riconosciuti idonei
(ma non compresi fra i vincitori del concorso):

3. Raso Giovanni, 2° capo timoniere, punti 64.64.
4. Paganini Arminio, id. id., id. 55.96.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Disposizioni nel personale dipendente:

Corpo Reale del genio civile.

Con R. decreto del 15 luglio 1909:

Lamberti cav. Tommaso, ingegnere capo di 2ª classe, promosso per merito, ingegnere capo di 1ª id.

Gamberale cav. Rodolfo, id. id., id. per anzianità e merito, id. id. id.

Barcelloni-Corte cav. Antonio — Levi cav. Carlo, ingegneri di 1ª classe, promossi ingegneri capi di 2ª classe.

Lucarelli Ranieri — Giardina Salvatore — Arcieri Giovanni — Marino Eugenio — Salvioni Mario — Russi Giuseppe — De Agostini Giovanni, ingegneri di 2ª classe, promossi ingegneri di 1ª classe.

Fabbri Lodovico — D'Elia Ettore — De Lucchi Ottorino — Salatino Paolo — Maioli Edoardo — Aita Rosario — Rodriquez Ernesto — Peco Giovanni — Artale Ettore — Ricciuti Abramo — Filotico Leonardo — Strada Alfredo — D'Elia Alberto, ingegneri di 3ª classe, promossi ingegneri di 2ª classe.

Tomaselli Felice, aiutante principale di 2ª classe, promosso aiutante principale di 1ª classe.

Accarini Dario — Ponticelli Silvio — Roncati Giuseppe — Valenza Alfonso, aiutanti di 1ª classe, promossi aiutanti principali di 2ª classe.

Bianchi Vincenzo — Perrotti Vincenzo — Vitali Arturo — Fabris Domenico — Merli Giulio — Brugnone Domenico — Verdura Mario — Bucalossi Pietro, aiutanti di 2ª classe, promossi aiutanti di 1ª classe.

Di Stefano Domenico — Maugini Carlo — Bernardi Michele — Camerlengo Federico — Mariano Giacomo — Callari Salvatore — Mancuso Pietro — Bevilacqua Carlo — D'Agliano Giovanni Giuseppe — Rabbi Luciano — Gioni Ernesto — Grassi Natale — Dabbene Andrea — Morfini Enea — Bonelli Mariano — Giambusso Giuseppe — Casci Severino — Marinelli Umberto, aiutanti di 3ª classe promossi aiutanti di 2ª classe.

Coda Zabetta Mer Giuseppe — Zimmi Francesco Paolo — Rava Guglielmo — Giraudo Massimo — Leo Luigi — Lauricella Vincenzo, aiutanti di 3ª classe, promossi aiutanti di 2ª classe.

Con decreto Ministeriale del 15 luglio 1909:

Cortellini Italo — Nardi Ulderico — Galli Luigi — Pontillo Luigi — Ghidoni Giacomo — Di Mauro Eduardo, ufficiali d'ordine di 3ª classe, promossi ufficiali d'ordine di 2ª classe.

Vannucchi Pietro — Barbèra Carlo — Emanueli Emanuele, ufficiali d'ordine di 3ª classe, promossi ufficiali d'ordine di 2ª classe.

Con R. decreto del 25 luglio 1909:

Sicca Ugo Verbano, ingegnere allievo, accettate le volontarie dimissioni dall'impiego.

Chiesa Carlo — Graziani Paolo — Calenzuoli Carlo — Bruschi Rambaldo, ingegneri allievi, dichiarati d'ufficio dimissionari dall'impiego.

Con R. decreto del 3 agosto 1909:

Quarella Francesco e Faraggiano Emilio, ingegneri allievi, accettate le volontarie dimissioni dall'impiego.

Con R. decreto del 13 agosto 1909:

Maugini Carlo, aiutante di 2ª classe, dichiarato d'ufficio dimissionario dall'impiego.

Allegati al R. decreto n. 499 del 3 giugno u. s., pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 28 luglio 1909, n. 175.

ELENCO delle rendite da inscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico per effetto della conversione dei beni immobili di Enti morali ecclesiastici.
Legge 7 luglio 1866, n. 3036; 15 agosto 1867, n. 3848 e 29 giugno 1906, n. 262.

Numero progressivo (1)	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico (2)	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico — COMUNE (3)	SEDE — PROVINCIA (4)	Nome e cognome dell'investito o rappresentante dell'Ente morale ecclesiastico (5)	RENDITA ANNUA — Dovuta sino a tutto il giorno 3 settembre 1867 per effetto dell'art. 11 della legge 7 luglio 1866 (6)	RENDITA ANNUA — Corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico (7)	RENDITA ANNUA — Rendita 5 0/0 dovuta a termini dei combinati art. 11 e 18 delle leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867 a tutto dicembre 1906 (8)	Rendita da inscriversi a favore degli Enti morali indicati nella colonna 2 in consolidato 3.75 - 3.50 0/0 netto per effetto della legge 29 giugno 1906, n. 262 — al 3.75 0/0 (9)	— al 3.50 0/0 (10)	Decorrenza della rendita da servire all'Ente morale mediante prelevazione da quella iscritta al Demanio in esecuzione del R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519 (11)
1	Santuario della Madonna della Rosa in (1)	Ostra (già Montalboddo)	Ancona	Legale rappresentante	10 44	»	10 44	7 83	»	1° gennaio 1909
2	Opera pia della Misericordia in	Osimo	Id.	Id.	173 04	»	173 04	129 78	»	
3	Fabbriceria parrocchiale di S. Maria Annunziata in (2) . . .	Salò	Brescia	Id.	565 74	»	565 74	424 20	»	
4	Fabbriceria parrocchiale di (3) . . .	Odolo	Id.	Id.	16 87	»	16 87	12 65	»	
5	Fabbriceria parrocchiale di (4) . . .	Lavenone	Id.	Id.	31 62	»	31 62	23 71	»	
6	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Persano sul Legato Monti di Giuseppe in (5)	Persano	Id.	Id.	137 26	»	137 26	102 94	»	
	Da riportarsi . . .				934 97	»	934 97	701 21	»	

Numero progressivo (1)	RATE ARRETRATE DI RENDITA DOVUTE — Dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867 (12)	Dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868 (13)	Dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870 (14)	Dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto giugno 1894 (15)	Dal 1° luglio 1894 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1906 (16)	Dal 1° gennaio 1907 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1908 3.75 0/0 netto (17)	Dal 1° gennaio 1912 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto 3.50 0/0 netto (18)	TOTALE — (col. 12 a 18) (19)	RITENUTA per imposta di ricchezza mobile — 9.80 0/0 sulla rata di rendita esposta nella col 14 (20)	13.20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella col 15 (21)	20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella col. 16 (22)	TOTALE — (col. 20 a 22) (23)	Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita iscritta al Demanio con R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519 (24)
1	»	»	»	»	12 01	15 66	»	27 67	»	»	4 40	4 40	23 27
2	»	»	»	»	»	207 65	»	207 65	»	»	»	»	207 65
3	»	»	»	»	80 15	848 60	»	928 75	»	»	16 03	16 03	912 72
4	»	»	»	»	25 07	25 80	»	50 87	»	»	5 01	5 61	45 36
5	»	»	»	»	48 31	47 42	»	95 73	»	»	9 66	9 66	86 07
6	»	»	»	»	104 47	205 88	»	310 35	»	»	20 89	20 89	289 46
Da riportarsi	»	»	»	»	280 01	1350 51	»	1630 52	»	»	55 99	55 99	1574 53

(1) Iscrizione suppl. al n. 17 dell'elenco annesso al R. decreto 5 dicembre 1872, n. 1210, serie 2.a — (2) Iscrizione suppl. al n. 25 dell'elenco annesso al R. decreto 17 novembre 1889, n. 6541 serie 2.a — (3) Iscrizione suppl. al n. 17 dell'elenco annesso al R. decreto 7 giugno 1877, n. 3893, serie 2a. — (4) Iscrizione suppl. al n. 23 dell'elenco annesso al R. decreto 22 ottobre 1872, n. 1142, serie 2a. — (5) Iscrizione suppl. al n. 179 dell'elenco annesso al R. decreto 21 maggio 1871, n. 322 serie 2.a

ELENCO delle rendite da inscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico per effetto della conversione dei beni immobili di Enti morali ecclesiastici. Legge 7 luglio 1866, n. 3036; 15 agosto 1867, n. 3848 e 29 giugno 1906, n. 262.

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico – COMUNE	SEDE – PROVINCIA	Nome e cognome dell'investito o rappresentante dell'Ente morale ecclesiastico	RENDITA ANNUA – Dovuta sino a tutto il giorno 3 settembre 1867 per effetto dell'art. 11 della legge 7 luglio 1866	RENDITA ANNUA – Corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	RENDITA ANNUA – Rendita 5 0/0 dovuta a termini dei combinati art. 11 e 18 delle leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867 a tutto dicembre 1906	Rendita da inscrive si a favore degli Enti morali indicati nella colonna 2 in consolidato 3.75 - 3.50 0/0 netto per effetto della legge 29 giugno 1906, n. 262 – al 3.75 0/0	id. – al 3.50 0/0	Decorrenza della rendita da iscriversi all'Ente morale mediante prelevazioni da quella iscritta al Demanio in esecuzione del R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519	RATE ARRETRATE DI RENDITA DOVUTE – Dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867	Dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868	Dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870	Dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto giugno 1894	Dal 1° luglio 1894 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1906	Dal 1° gennaio 1907 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1908 3.75 0/0 netto	Dal 1° gennaio 1912 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto 3.50 0/0 netto	TOTALE — (col. 12 a 18)	RITENUTA per imposta di ricchezza mobile – 8.80 0/0 sulla rata di rendita esposta nella col 14	13.20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella col. 15	20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella col. 16	TOTALE — (col. 20 a 22)	Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita iscritta al Demanio con R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Riporto				934 97	»	934 97	701 21	»		»	»	»	»	283 01	1250 51	»	1620 52	»	»	55 99	55 99	1574 53
7	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta in (1)	Orzinuovi	Brescia	Legale rappresentante	41 67	»	41 67	31 25	»	1° gennaio 1909	»	»	»	»	24 77	62 50	»	87 27	»	»	4 95	4 95	82 32
8	Cappella del Sacro Monte dei Morti in . .	Formia	Caserta	C. carità di Formia	41 58	»	41 58	31 18	»	1° gennaio 1909	»	»	»	»	232 12	62 30	»	394 42	»	»	66 42	66 43	327 99
9	Chiesa parrocchiale di (2).	Magreglio	Como	Legale rappresen.	3 49	»	3 49	2 62	»	1° gennaio 1909	»	»	»	»	»	3 31	»	3 31	»	»	»	»	3 31
10	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Cunardo pel Legato Giroldi in (3)	Cunardo	Id.	Id.	31 30	»	31 30	23 47	»	1° gennaio 1909	»	»	»	»	208 48	46 94	»	215 42	»	»	53 70	53 70	261 72
11	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di (4) .	Caslino d'Erba	Id.	Id.	60 32	»	60 32	45 24	»	1° gennaio 1909	»	»	»	»	»	57 55	»	57 55	»	»	»	»	57 55
12	Cappella della Madonna dei Sette Veli in	Foggia	Foggia	Id.	139 27	»	139 27	104 45	»	1° gennaio 1909	»	»	»	»	523 81	268 90	»	732 71	»	»	104 76	104 76	627 95
	Da riportarsi				1252 55	»	1252 55	939 42	»		»	»	»	»	1429 19	1792 01	»	3221 20	»	»	285 83	285 83	2935 37

(1) Iscrizione suppl. al n. 55 dell'elenco annesso al R. decreto 5 marzo 1871, n. 159 serie 2.a — (2) Iscrizione suppl. al n. 35 dell'elenco annesso al R. decreto 26 aprile 1893, n. 225 — (3) Iscrizione suppl. al n. 135 dell'elenco annesso al R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5984 — (4) Iscrizione suppl. al n. 72 dell'elenco annesso al R. decreto 7 ottobre 1874, n. 2200 serie 2a.

ELENCO delle rendite da inscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico per effetto della conversione dei beni immobili di Enti morali ecclesiastici.
Legge 7 luglio 1866, n. 3036; 15 agosto 1867, n. 3848 e 29 giugno 1906, n. 262.

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico — COMUNE	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico — PROVINCIA	Nome e cognome dell'investito o rappresentante dell'Ente morale ecclesiastico	RENDITA ANNUA — Dovuta sino a tutto il giorno 3 settembre 1867 per effetto dell'art. 11 della legge 7 luglio 1866	RENDITA ANNUA — Corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	RENDITA ANNUA — Rendita 5 0/0 dovuta a termini dei combinati art. 11 e 18 delle leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867 a tutto dicembre 1906	Rendita da inscriversi a favore degli Enti morali indicati nella colonna 2 in consolidato 3.75-3.50 0/0 netto per effetto della legge 29 giugno 1906, n. 262 — al 3.75 0/0	Id. — al 2.50 0/0	Decorrenza della rendita da iscriversi all'Ente morale mediante prelevazione da quella iscritta al Demanio in esecuzione del R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519	RATE ARRETRATE DI RENDITA DOVUTE — Dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867	Dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868	Dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870	Dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto giugno 1894	Dal 1° luglio 1894 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1906	Dal 1° gennaio 1907 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1908 3.75 0/0 netto	Dal 1° gennaio 1912 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto 3.50 0/0 netto	TOTALE — (col. 12 a 18)	RITENUTA per imposta di ricchezza mobile — 8.80 0/0 sulla rata di rendita esposta nella col. 14	13.20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella col. 15	20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella col. 16	TOTALE — (col. 20 a 22)	Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile e da pagarsi sul fondo costituito dagli interessi della rendita iscritta al Demanio con R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Riporto				1252 55	»	1252 55	939 39	»		»	»	»	»	1429 19	1792 01	»	3221 20	»	»	285 83	285 85	2935 37
13	Fabbriceria della chiesa parrocchiale ed Oratorio di S. Giovanni Battista in Sassello sul Legato Bazzano Niccolò in (1)	Sassello	Genova	Legale rappresentante	482 60	»	482 60	361 95	»	1° gennaio 1909	»	»	»	»	2943 86	723 90	»	3667 76	»	»	588 77	588 77	3078 99
14	Fidecommissaria Signorino Pietro in. . .	Recalmuto	Girgenti	Id.	1514 20	»	1514 20	1135 65	»		»	»	»	»	16546 84	2271 30	»	18818 14	»	»	3309 37	3309 37	15508 77
15	Chiesa del SS. Salvatore in	S. Angelo di Brolo	Messina	Id.	418 56	»	418 56	313 92	»		»	»	»	»	2748 54	627 84	»	3376 38	»	»	549 71	549 71	2826 67
16	Fabbriceria parrocchiale di Vallalta sul Legato Baraldi Giovanni in (2)	Concordia	Modena	Id.	216 43	»	216 43	162 32	»		»	»	»	»	369 13	324 64	»	693 77	»	»	73 83	73 83	619 94
17	Chiesa matrice di S. Demetrio in	Piana dei Greci	Palermo	Id.	250 16	»	250 16	187 62	»		»	»	»	»	649 72	375 24	»	1024 96	»	»	129 94	129 94	895 02
	A riportarsi				4134 50	»	4134 50	2100 85	»		»	»	»	»	24087 28	6114 93	»	30802 21	»	»	4937 45	4937 45	25864 76

(1) Iscrizione suppletiva al n. 233 dell'elenco annesso al R. decreto 9 agosto 1874, n. 2100, serie 2.a — (2) Iscrizione suppletiva al n. 98 dell'elenco annesso al R. decreto 26 novembre 1875, n. 2819, serie 2.a

ELENCO delle rendite da inscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico per effetto della conversione dei beni immobili di Enti morali ecclesiastici.

Legge 7 luglio 1866, n. 3036; 15 agosto 1867, n. 3848 e 29 giugno 1906, n. 262.

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico – Comune	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico – Provincia	Nome e cognome dell'investito o rappresentante dell'Ente morale ecclesiastico	RENDITA ANNUA – Dovuta sino a tutto il giorno 3 settembre 1867 per effetto dell'art. 11 della legge 7 luglio 1866	RENDITA ANNUA – Corrispondente [illegible]	RENDITA ANNUA – Rendita 5 0/0 [illegible]	RENDITA ANNUA – [illegible] al 3,75 0/0	RENDITA ANNUA – [illegible] al 3,50 0/0	Decorrenza della rendita [illegible] all'Ente morale mediante prelevamento da quella iscritta al Demanio in esecuzione del R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519	RATE ARRETRATE DI RENDITA DOVUTE – Dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867	Dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868	Dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870	Dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto giugno 1891	Dal 1° luglio 1891 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1906	Dal 1° gennaio 1907 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1911 3,75 0/0 netto	Dal 1° gennaio 1912 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto 3,50 0/0 netto	TOTALE — (col. 12 a 18)	RITENUTA per imposta di ricchezza mobile – 8.80 0/0 sulla rata di rendita esposta nella col. 14	13.20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella col. 15	20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella col. 16	TOTALE — (col. 20 a 22)	Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita iscritta al Demanio con R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Riporto . . .				4134 56	»	1174 56	2100 85	»		»	»	»	»	24087 28	6114 92	»	30802 21	»	»	4937 45	4937 45	15834 76
18	Chiesa di Maria SS. delle Grazie in Rasiglia di	Foligno	Perugia	Legale rappresentante	32 19	»	32 19	24 14	»	1° gennaio 1939	»	»	»	»	37 72	48 89	»	86 01	»	»	7 55	7 55	78 46
19	Chiesa di S. Colomba in	Pesaro	Pesaro	Id.	581 92	»	584 92	438 09	»		»	»	»	»	29 25	877 28	»	906 03	»	»	5 85	5 85	900 78
20	Opera parrocchiale di Magnano in	Corpaneto	Piacenza	Id.	509 55	»	509 35	382 01	»		»	»	»	»	878 68	764 02	»	1642 65	»	»	175 78	175 78	1406 92
21	Cappella di S. Egidio e del SS. Sacramento in	Latronico	Potenza	Congregaz. di carità di Latronico	51 75	»	51 75	23 81	»		»	»	»	»	392 29	47 62	»	439 91	»	»	78 46	78 46	561 45
22	Cappella di S. Spirito e S. Giovanni Battista in	Id.	Id.	Id.	— 66	»	— 66	— 50	»		»	»	»	»	8 15	1 —	»	9 15	»	»	1 09	1 09	7 52
	A riportarsi				5293 87	»	5293 87	2970 —	»		»	»	»	»	20088 28	7853 28	»	33183 56	»	»	5206 67	5206 67	18379 89

ELENCO delle rendite da inscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico per effetto della conversione dei beni immobili di Enti morali ecclesiastici.
Legge 7 luglio 1866, n. 3036; 15 agosto 1867, n. 3848 e 29 giugno 1906, n. 262.

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico — COMUNE	SEDE — PROVINCIA	Nome e cognome dell'investito o rappresentante dell'Ente morale ecclesiastico	RENDITA ANNUA — Dovuta sino a tutto il giorno 3 settembre 1867 per effetto dell'art. 11 della legge 7 luglio 1866	RENDITA ANNUA — Corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	RENDITA ANNUA — Rendita 5 0/0 dovuta a termini del combinato art. 11 e 18 delle leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867 a tutto dicembre 1906	RENDITA ANNUA — Rendita da inscriversi a favore degli Enti morali indicati nella colonna 2 in consolidato 3.75 - 3.50 0/0 netto per effetto della legge 29 giugno 1906, n. 262 — al 3.75 0/0	RENDITA ANNUA — id. — al 3.50 0/0	Decorrenza della rendita da inscriversi all'Ente morale mediante prelevazione da quella iscritta al Demanio in esecuzione del R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519	RATE ARRETRATE DI RENDITA DOVUTE — Dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867	RATE ARRETRATE — Dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868	RATE ARRETRATE — Dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870	RATE ARRETRATE — Dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto giugno 1894	RATE ARRETRATE — Dal 1° luglio 1894 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1906	RATE ARRETRATE — Dal 1° gennaio 1907 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1908 3.75 0/0 netto	RATE ARRETRATE — Dal 1° gennaio 1912 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto 3.50 0/0 netto	RATE ARRETRATE — TOTALE — (col. 12 a 18)	RITENUTA per imposta di ricchezza mobile — 8.80 0/0 sulla rata di rendita esposta nella col. 14	RITENUTA — 13.20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella col. 15	RITENUTA — 20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella col. 16	RITENUTA — TOTALE — (col. 20 a 22)	Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita iscritta al Demanio con R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Riporto				5293 37	»	5293 27	3970 —	»		»	»	»	»	26033 33	7858 23	»	33886 56	»	»	5206 67	5206 67	18379 89
23	Cappella di S. Giovanni Battista in . . .	S. Chirico Nuovo	Potenza	Congregaz. di carità di S. Chirico Nuovo	103 70	»	103 70	77 77	»	1° gennaio 1909	»	»	»	672 07	1296 25	155 54	»	2123 82	»	88 71	259 25	347 96	1775 86
24	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Maria Maddalena in (1)	Gradoli	Roma	Legale rappresentante	25 —	»	25 —	18 75	»		»	»	»	36 81	312 50	37 50	»	386 81	»	4 86	62 50	67 36	319 45
25	Cappella del SS. Rosario in	Pollica	Salerno	C. di carità di Pollica	10 24	»	10 24	7 68	»		»	»	»	66 56	128 —	15 36	»	209 92	»	8 79	25 60	34 39	175 53
26	Cappella del Monte Carmelo in	Buonabitacolo	Id.	Legale rappresen.	67 74	»	67 74	50 81	»		»	»	»	»	812 88	101 62	»	914 50	»	»	162 58	162 58	751 92
27	Chiesa parrocchiale di S. Giorgio in . . .	Ovodda	Sassari	Id.	8 31	»	8 31	6 23	»		»	»	»	195 28	103 88	12 40	»	311 62	»	25 78	20 77	46 55	265 07
28	Chiesa od Oratorio delle Anime in	Orosei	Id.	Id.	17 90	»	17 90	13 42	»		»	»	»	212 66	223 75	26 84	»	463 25	»	28 07	44 75	72 82	390 43
	A riportarsi . . .				5526 26	»	5526 16	4144 66	»		»	»	»	1183 34	28910 59	8202 55	»	[illegible]8.93 48	»	156 21	5782 12	5938 33	32228 15

(1) Iscrizione suppletiva al n. 278 dell'elenco annesso al R. decreto 26 aprile 1875, n. 2500 serie 2.a

ELENCO delle rendite da inscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico per effetto della conversione dei beni immobili di Enti morali ecclesiastici.
Legge 7 luglio 1866, n. 3036; 15 agosto 1867, n. 3848 e 29 giugno 1906, n. 262.

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico — COMUNE	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico — PROVINCIA	Nome e cognome dell'investito o rappresentante dell'Ente morale ecclesiastico	RENDITA ANNUA — Dovuta sino a tutto il giorno 8 settembre 1867 per effetto dell'art. 11 della legge 7 luglio 1866	RENDITA ANNUA — Corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	RENDITA ANNUA — Rendita 5 0/0 dovuta a termini dei combinati art. 11 e 18 delle leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867 a tutto dicembre 1906	RENDITA ANNUA — Rendita da inscriversi a favore degli Enti morali indicati nella colonna 2 in consolidato 3.75 - 3.50 0/0 netto per effetto della legge 29 giugno 1906, n. 262 — al 3.75 0/0	al 3.50 0/0	Decorrenza della rendita da iscriversi all'Ente morale mediante prelevazioni da quella iscritta al Demanio in esecuzione del R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519	RATE ARRETRATE DI RENDITA DOVUTE — Dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 8 settembre 1867	Dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868	Dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870	Dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto giugno 1894	Dal 1° luglio 1894 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1906	Dal 1° gennaio 1907 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1908 3.75 0/0 netto	Dal 1° gennaio 1912 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto 3.50 0/0 netto	TOTALE — (col. 12 a 18)	RITENUTA per imposta di ricchezza mobile — 8.80 0/0 sulla rata di rendita esposta nella col. 14	13.20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella col. 15	20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella col. 16	TOTALE — (col. 20 a 22)	Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate della ritenuta per imposta di ricchezza mobile e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita iscritta al Demanio con R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Riporto				5526 26	»	5526 26	4144 66	»	1° gennaio 1909	»	»	»	1183 34	28910 59	8202 55	»	38296 48	»	156 21	5782 12	5938 33	32358 15
29	Chiesa parrocchiale dei SS. Giacomo e Sebastiano in S. Giacomo di (1).	Teglio	Sondrio	Legale rappresentante	13 50	»	13 50	10 12	»		»	»	»	»	7 01	20 24	»	27 25	»	»	1 40	1 40	25 85
30	Chiesa delle SS. Fosca e Maura in Basaldella di Vivaro sul Legato Lorenzo Boschian in (2).	Vivaro	Udine	Id.	67 57	»	67 57	50 63	»		»	»	»	»	240 44	101 36	»	341 80	»	»	48 09	48 09	293 71
	Totale per le Fabbricerie ed altri Enti morali soggetti ad eguale trattamento				5607 33	»	5607 33	4205 46	»		»	»	»	1183 34	29158 04	8324 15	»	38665 53	»	156 21	5831 61	5987 82	32667 71
31	Capitolo della chiesa cattedrale di (3) . .	Tolentino	Macerata	Spoglia cav. Filippo amministr.	21 45	»	21 45	16 08	»		»	»	»	»	7 39	32 16	»	29 55	»	»	1 48	1 48	28 07
32	Mensa arcivescovile di (4)	Palermo	Palermo	Mons. Arcivescovo	394 40	»	394 40	295 80	»		»	»	»	»	124 75	591 60	»	726 35	»	»	26 95	26 95	699 40
33	Mensa arcivescovile di (5)	Salerno	Salerno	Id.	»	»	»	»	»		2080 14	2572 43	2882 92	2313 56	»	»	»	10849 05	341 70	305 39	»	647 09	10201 96
	A riportarsi				415 85	»	415 85	311 88	»		2084 14	2572 43	3882 92	2313 56	142 14	623 76	»	11614 95	341 70	305 39	28 43	675 52	10939 43

(1) Iscrizione suppletiva al n. 272 dell'elenco annesso al R. decreto 2 aprile 1876, n. 3060, serie 2.a — (2) Iscrizione suppletiva al n. 283 dell'elenco annesso al R. decreto 2 aprile 1878, n. 1330, serie 2.a — (3) Iscrizione suppletiva V. n. 42 dell'elenco annesso al R. decreto 21 giugno 1869 n. 5161 — (4) Iscrizione suppletiva V. n. 31 dell'elenco annesso al R. decreto 16 maggio 1901, n. 219 — (5) Iscrizione suppletiva V. n. 87 dell'elenco annesso al R. decreto 26 maggio 1872, n. 938, serie 2.a

ELENCO delle rendite da inscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico per effetto della conversione dei beni immobili di Enti morali ecclesiastici. Legge 7 luglio 1866, n. 3036; 15 agosto 1867, n. 3848 e 29 giugno 1906, n. 262.

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico		Nome e cognome dell'investito o rappresentante dell'Ente morale ecclesiastico	RENDITA ANNUA					Decorrenza de la rendita da iscriversi all'Ente morale mediante prelevazioni da quella iscritta al Demanio in esecuzione del R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519	RATE ARRETRATE DI RENDITA DOVUTE								RITENUTA per imposta di ricchezza mobile				Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita iscritta al Demanio con R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519
		COMUNE	PROVINCIA		Dovuta sino a tutto il giorno 3 settembre 1867 per effetto dell'art. 11 della legge 7 luglio 1866	Corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	Rendita 5 0/0 dovuta a termini dei combinati art. 11 e 18 delle leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867 a tutto dicembre 1906	Rendita da inscriversi a favore degli Enti morali indicati nella colonna 2 in consolidato 3.75 - 3.50 0/0 netto per effetto della legge 29 giugno 1906, n. 262 al 3.75 0/0	al 3.50 0/0		Dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867	Dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868	Dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870	Dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto giugno 1891	Dal 1° luglio 1891 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1906	Dal 1° gennaio 1907 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1908 3.75 0/0 netto	Dal 1° gennaio 1912 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto 3 50 0/0 netto	TOTALE — (col. 12 a 18)	8.80 0/0 sulla rata di rendita esposta nella col. 14	13.20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella col. 15	20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella col. 16	TOTALE — (col. 20 a 22)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Riporto				415 85	»	415 85	311 88	»	1° gennaio 1969	2080 14	2572 48	3882 92	2313 56	142 14	623 76	»	11614 95	341 70	305 89	28 43	675 52	10939 43
34	Capitolo cattedrale di (1).	Siracusa	Siracusa	Legale rappresentante	369 57	»	369 57	277 18	»		»	»	»	7915 75	4619 62	554 36	»	12119 73	»	1048 84	922 92	1972 76	11146 97
	Totale per gli Enti morali diversi dalle Fabbricerie . .				785 42	»	785 42	589 06	»		2080 14	2572 43	3882 92	10259 31	4761 76	1178 12	»	24724 08	341 70	1354 23	952 55	2048 18	22086 40

RIEPILOGO

	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Fabbricerie ed altri Enti morali soggetti ad eguale trattamento	5607 33	»	5607 33	4205 46	»		»	»	»	1183 34	29158 04	8344 15	»	88635 53	»	156 21	5831 01	5987 82	32677 71
Enti morali diversi dalle Fabbricerie	785 42	»	785 42	589 06	»		2080 14	2572 48	3882 92	10259 31	4761 76	1178 12	»	24724 08	341 70	1354 23	952 95	2048 28	22086 40
TOTALE generale	6392 75	»	6392 75	4794 52	»		2080 14	2572 48	3882 92	11442 65	33919 80	9522 27	»	[illegible]400 21	341 70	1510 44	6783 96	8036 10	54764 11

(1) Iscrizione suppletiva in applicazione dell'art. 25 della legge 19 giugno 1873, n. 1402, V. n. 35 dell'elenco annesso al R. decreto 30 ottobre 1938, n. 669.

RENDITA 3.75 per cento netta da trasferirsi in capo agli enti morali con decorrenza dal 1° gennaio 1909 lire quattromilasettecentonovantaquattro e cent. cinquantadue L.		4791 52
RATE di rendita maturate al 1° gennaio 1909, lire sessantatremilaquattrocento e centesimi ventuno . . . . L.		63,400 21
RITENUTA per imposta di ricchezza mobile dell'8.80 per cento sulle rate maturate dal 1° gennaio 1869 a tutto dicembre 1870 di cui nella colonna 14, lire trecentoquarantuna e centesimi settanta . . . . »	341 70	
RITENUTA per imposta di ricchezza mobile del 13.20 per cento sulle rate maturate dal 1° gennaio 1871 a tutto giugno 1894 di cui nella colonna 15, lire millecinquecentodieci e centesimi quarantaquattro . . . . »	1,510 44	
RITENUTA per imposta di ricchezza mobile del 20 per cento sulle rate maturate dal 1° luglio 1894 a tutto dicembre 1906, di cui nella colonna 16, lire seimilasettecentottantatre e centesimi novantasei . . . . »	6,783 96	8,636 10
RATE di vendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile e già pagate dal fondo costituito dagli interessi della rendita iscritta al demanio col R. decreto 17 febbraio 1870, numero 5519, lire cinquantaquattromilasettecento sessantaquattro e centesimi undici . . . »		54,764 11

Dato a Roma, li 3 giugno 1909.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per le finanze
LACAVA.

Il ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti
ORLANDO.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

Rettifica d'intestazione (1ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 338,082 (già n. 1,206,977 del cons. 5 0[0) per L. 225-210, al nome di *De Majo* Dionisio fu Luigi, domiciliato a Pozzallo (Siracusa), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Di Majo* Dionisio, ecc., come sopra, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 12 ottobre 1909.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (1ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita del consolidato 3.75, n. 317,229 (già n. 1,174,461 del consolidato 5 0[0) per L. 93.75 - 87.50, al nome di Alagia *Teresa* di Pietro, moglie di Miraglia Angelo Raffaele, domiciliata a Lauria (Potenza), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi ad Alagia *Anna-Teresa* di Pietro, ecc., come sopra, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 12 ottobre 1909.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (2ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 383,676 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 712.50, al nome di Stevens Aroldo, Giacomo, Venceslao e Teresa di *Riccardo-Emilio*, minori, sotto la patria potestà del padre e sotto l'amministrazione di Pitkin Giacomo fu Giovanni, tutore di detto loro padre, interdetto, domiciliati in Napoli, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Stevens Aroldo, Giacomo, Venceslao e Teresa di *Riccardo-Antonio-Emilio*, minori, sotto la patria potestà del padre e sotto l'amministrazione di (ecc. ecc. come sopra), veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, l'11 ottobre 1909.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (3ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 209,199 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 52.50, al nome di Terzoli Giuseppe ed *Agnese* di Giuseppe, minori, sotto la patria potestà del padre, domiciliati in Rassa (Novara), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Terzoli Giuseppe e *Giuseppina-Maria-Agnese* di Giuseppe, minori, sotto la patria potestà del padre, domiciliati in Rassa (Novara), veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, l'11 ottobre 1909.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (3ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 348,572 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 37.50, al nome di Di Marco *Agesilao* fu Vincenzo, minore sotto la patria potestà della madre Rosa Cardone, domiciliato a Teramo,

fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Di Marco *Vinceslao* fu Vincenzo, minore, ecc. vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, l'11 ottobre 1909.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 13 ottobre, in L. 100.53.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

12 ottobre 1909

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % *netto*	104.68 33	102.80 33	103.62 04
3 1/2 % *netto* ...	104 27 98	102.52 98	103.29 07
3 % *lordo*	71.42 08	70.22 08	71.34 17

CONCORSI

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto Ministeriale 25 giugno 1909, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 30 giugno 1909, n. 151, col quale si bandiva un concorso a novanta posti di istitutori provvisori nei convitti nazionali;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande è prorogato al 31 ottobre 1909.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, il 10 ottobre 1909.

Il ministro
RAVA.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Concorso a posti di istitutore provvisorio nei convitti nazionali

IL MINISTRO

Decreta:

A norma dell'art. 1 del regolamento approvato con R. decreto 18 febbraio 1909, n. 249, è aperto il concorso a 90 posti di istitutore provvisorio nei convitti nazionali, con l'annuo stipendio di L. 1500, soggetto alla ritenuta di L. 500 per vitto ed alloggio ed alle altre ritenute di legge.

I vincitori del concorso saranno assunti in servizio in qualità di istitutori provvisori, e vi resteranno in prova un triennio, salvo che nel frattempo non diano prova d'inabilità, nel qual caso potranno essere dispensati dal servizio a norma dell'art. 45 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato col R. decreto 22 novembre 1908, n. 693.

Alla fine del triennio, se la prova sarà stata lodevole, verranno nominati effettivi, in caso contrario saranno dispensati dal servizio.

Il servizio prestato nel triennio di prova è valevole agli effetti della pensione.

Gli aspiranti dovranno presentare al Ministero della pubblica istruzione (Divisione VIII) entro il 31 ottobre 1909:

1° la domanda in carta bollata da L. 1.20;

2° il certificato di cittadinanza italiana;

3° l'attestato di nascita, dal quale risulti che l'aspirante abbia compiuti i 22 anni e non superati i 30 alla data del presente avviso;

4° la fede penale negativa, di data non anteriore di tre mesi alla data del presente avviso;

5° il certificato di moralità, di data non anteriore di tre mesi alla data del presente avviso, relativo all'ultimo triennio, rilasciato dal sindaco o dai sindaci dei Comuni in cui tenne la residenza, con la dichiarazione del fine per cui l'attestato è rilasciato, dal quale risulti che l'aspirante ha sempre tenuto buona condotta;

6° un certificato di un medico provinciale o militare da cui risulti che il concorrente è di sana e robusta costituzione ed esente da imperfezioni fisiche;

7° il diploma di licenza da una scuola media di grado superiore (liceo, istituto tecnico o scuola normale);

8° l'attestato dei punti conseguiti nell'esame di licenza, quando essi non risultino dal diploma presentato;

9° un cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, corredato dai documenti comprovanti il profitto e la condotta del candidato negli ultimi anni di studio;

10° un elenco, in carta libera, di tutti i documenti sopra indicati e di tutti quegli altri che il candidato creda utile di aggiungere;

11° ritratto fotografico del concorrente, con la firma autografa di lui, vidimata dal sindaco.

I documenti debbono essere presentati in originale o in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

Sono dispensati dal presentare il documento n. 2 i cittadini delle Provincie italiane non comprese nel territorio dello Stato, e dal presentare i documenti 2, 3, 4 e 5 i concorrenti che abbiano già un ufficio governativo di ruolo.

Nella domanda il concorrente deve indicare con esattezza la propria residenza e la sua abitazione e la sede dove desidera sostenere le prove scritte di esame.

Non sono accolte le domande che giungano al Ministero dopo il termine stabilito dal presente avviso o che non siano corredate, prima del termine stesso, di tutti i documenti superiormente indicati.

Il concorso è per titoli ed esami.

Gli esami constano di prove scritte ed orali.

Le prove scritte saranno due.

Una d'argomento storico o letterario, l'altra d'argomento morale o educativo. Per ciascuna di esse sono assegnate ai candidati 6 ore dalla dettatura del tema.

È vietato l'uso di qualsiasi libro od appunto, eccettuati il dizionario ed il testo delle leggi.

Queste prove avranno luogo presso i RR. provveditori agli studi, e precisamente nelle sedi che saranno a suo tempo designate dal Ministero e comunicate a tempo debito ai candidati.

Le prove orali verseranno sulle seguenti materie:

1° lettere italiane;
2° storia d'Italia;
3° nozioni di pedagogia e d'igiene scolastica;
4° nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo;
5° nozioni di aritmetica e contabilità.

Le prove orali delle due prime materie si faranno sui programmi annessi al presente avviso di concorso.

Ciascun candidato sarà interrogato per 10 minuti su ciascuna materia, nelle parti del programma che la Commissione crederà opportuno.

Per giudicare del concorso sarà nominata dal Ministero una Commissione centrale.

Le prove orali avranno luogo nelle sedi che saranno stabilite dal Ministero, tenuto conto del numero e della residenza dei candidati.

Per classificare l'esame la Commissione dispone di 70 punti, ossia di 10 punti per ciascuna delle prove scritte e per ciascuna delle materie della prova orale.

Non sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano meritato meno di 6 decimi in ciascuna delle prove scritte.

Per la classificazione dei titoli la Commissione centrale disporrà di 30 punti e terrà conto:

a) dei titoli di studio;

b) dei titoli didattici e del servizio lodevolmente prestato in Istituti del Governo, di altri enti o di privati;

c) delle pubblicazioni;

d) di tutti gli altri elementi, specialmente morali, che valgano a dimostrare l'attitudine del candidato all'ufficio cui aspira.

Saranno dichiarati eleggibili soltanto i candidati che abbiano meritato almeno 70 punti complessivamente fra i titoli e l'esame, purchè non abbiano meno di 6 punti in ciascuna prova scritta ed orale.

Gli eleggibili saranno nominati, secondo l'ordine della graduatoria, istitutori provvisori, a norma dell'art. 2 della citata legge, in una delle sedi dove siano posti vacanti.

Chi rifiuta la sede offertagli o risulti irreperibile o lasci passare otto giorni senza dichiarare al Ministero che accetta la nomina decade da ogni diritto.

Gli effetti del concorso cessano quando tutti gli eleggibili siano stati invitati ad occupare uno dei posti messi a concorso.

Roma, 25 giugno 1909.

Il ministro
RAVA.

PROGRAMMI D'ESAME

Programma *A*. — Lettere italiane.

Il candidato darà prova di conoscere le principali regole di grammatica e di stilistica ed i vari generi letterari nelle loro forme e nelle loro vicende storiche, e di saper esporre il contenuto delle opere più importanti dei nostri maggiori scrittori e spiegarne qualche brano.

Programma *B*. — Storia d'Italia.

Il candidato darà prova di conoscere nelle sue linee generali ed in relazione coi più notevoli avvenimenti della storia del mondo civile, la storia d'Italia dal 476 ai nostri giorni e con maggior copia di particolari quella del nostro risorgimento.

Programma *C*. — Nozioni di pedagogia e di igiene scolastica.

La disciplina dei giovani; in che consiste; quali sono i suoi fondamenti — Norme pratiche per ottenerla; ordinamento delle squadre; lavoro scolastico; ricreazione.

L'educazione morale dei giovani — Studio del carattere di essi: come si può farlo; a che cosa dev'essere indirizzato — Emulazione — Premi e gastighi — Insegnamenti morali occasionali — Esempio dell'istitutore; modo di comportarsi di esso in generale e nei casi particolari d'indisciplinatezza.

L'educazione fisica dei giovani in generale e specialmente nei convitti nazionali — Principali giuochi ginnastici da farsi durante la ricreazione.

La educazione estetica dei giovani: disegno, plastica, musica, canto, danza, recitazione, ecc. — Sua influenza sulla condotta e sulla educazione morale.

Qualità e doveri morali dell'istitutore.

Igiene dei locali del convitto in generale e dei locali destinati a speciali usi: dormitori, sale di studio, palestre, piazzali di giuoco, refettorio, ecc.

Igiene personale dei giovani: vestimenti, cibo, bagni e lavande, moto e riposo.

Igiene degli occhi.

Igiene del lavoro mentale

Soccorsi d'urgenza in caso d'infortunio.

Norme profilattiche per la difesa dalle principali malattie contagiose. (Circolare ministeriale n. 68 del 16 ottobre 1903 pubblicata nel *Bollettino ufficiale* del Ministero della pubblica istruzione).

Programma *D*. — Nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo.

Varie forme di Governo — Governo monarchico rappresentativo — Divisione dei poteri.

Il Re — Successione al trono — Dotazione della Corona — Prerogative del Re in ordine ai poteri legislativo e giudiziario.

Il Parlamento — Legislature — Sessioni — Uffici di presidenza — Procedimento per l'esame dei progetti di legge.

Il Senato — Nomina dei senatori — Prerogative speciali — La Camera dei deputati — Elezione dei deputati — Incompatibilità parlamentare — Prerogative speciali dei deputati.

Il potere esecutivo — I ministri — Loro nomina e loro revoca — Loro attribuzioni e loro responsabilità.

Il potere giudiziario — Indipendenza del giudice — Loro inamovibilità.

Diritti dei cittadini — Eguaglianza civile — Libertà individuale e inviolabilità del domicilio — Libertà di stampa, di associazione, di riunione — Diritto di petizione.

Rapporti del potere esecutivo col potere legislativo e col potere giudiziario — Contenzioso amministrativo — Conflitti di attribuzione — Giustizia amministrativa.

Organi del potere esecutivo — Obblighi e diritti dei funzionari — Funzionari centrali e locali — Corpi consultivi e corpi revisori.

Programma *E*. — Nozioni di aritmetica pratica e computisteria.

Le quattro operazioni fondamentali sui numeri interi — Regole per eseguirle — Operazioni di verifica dei risultati — Potenze e radice quadrata dei numeri interi.

Ricerca del massimo comune divisore e del minimo comune multiplo di due o più numeri col metodo delle divisioni successive.

Frazioni ordinarie — Loro trasformazioni — Le quattro operazioni fondamentali sulle frazioni ordinarie.

Numeri decimali — Operazioni sui numeri decimali — Radice quadrata dei numeri frazionari.

Sistema metrico decimale — Cenno sulle monete e sulle misure dei principali Stati di Europa.

Regola del tre semplice e composta — Regola d'interesse semplice, di sconto, di partizione di società, di miscuglio, d'alligazione.

Ragguagli d'interesse, di tempo, di sconto.

Interesse composto — Annualità posticipate e anticipate — Ammortamento.

Compra vendita di merci per conto proprio e per conto altrui — Calcoli e documenti relativi.

Titoli cambiari — Operazioni di cambio — Ordini di Banca.

Titoli di credito.

Amministrazione economica — Beni immobili e mobili — Inventario — Rendite e spese.

Registrazione di apertura, di esercizio e di chiusura.

Rendiconto.

Tenuta dei libri di un'azienda domestica in partita semplice — Cenni del metodo di scrittura a partita doppia.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Dispacci da Costantinopoli assicurano che la Porta studia il modo come ottenere dalle potenze l'abolizione del sistema delle capitolazioni vigente in tutti i paesi sottoposti alla dominazione mussulmana ed imposta alla Turchia a protezione degli stranieri dimoranti nell'Impero. Ultimamente l'ambasciata di Russia a Costantinopoli diramò una circolare a tutti i funzionari russi in Turchia, richiamando la stretta osservanza delle capitolazioni, specie in ordine alla tassa che impone il nuovo Governo.

In seguito a tale circolare il ministro dell'interno turco a sua volta ha emanata alle autorità provinciali una ordinanza in cui constata che a differenza del vecchio regime, sotto il quale, in conseguenza di erronee interpretazioni del diritto turco, l'Europa osservava di fronte alla Turchia un atteggiamento ostile e diffidente, come lo dimostrava anche il contegno di alcuni ambasciatori e consoli, attualmente invece si è pervenuti al convincimento che il diritto turco poggia su saldi principî di libertà.

In conseguenza di ciò l'Austria-Ungheria nel protocollo relativo all'intesa per l'annessione della Bosnia riconobbe il diritto della Turchia d'essere trattata secondo il diritto comune applicato nei rapporti fra gli altri Stati civili, e di esigere l'abolizione delle capitolazioni d'ordinanza; ricorda quindi la circolare dell'ambasciata russa ed impartisce le istruzioni perchè sia usato un procedimento scrupolosamente corretto nella riscossione delle tasse Nei rapporti coi consoli le autorità dovranno conformarsi agli stessi principî, e quindi dovranno trattarli non come i rappresentanti di Stati nemici o indifferenti, ma come ospiti, e mantenere con essi relazioni socievoli. Le autorità dovranno inoltre procurare di appianare direttamente a voce o in iscritto eventuali differenze; ed infine osserva che dalla scrupolosa osservanza di queste istruzioni dipende in gran parte l'abolizione delle capitolazioni.

***

Una convenzione è stata firmata a Washington fra il sottosegretario di Stato, Adee, e l'inviato speciale del Nicaragua, Gonzales, per metter fine al malinteso che stava per produrre un grave conflitto fra gli Stati Uniti d'America e questa Repubblica dell'America centrale.

In virtù di tale convenzione, le concessioni di foreste di mogano della Compagnia americana Emery, il cui annullamento aveva provocato il conflitto, sono riprese dal Governo del Nicaragua, con tutte le proprietà dell'intrapresa, per 600,000 dollari, e la Compagnia rinuncia ad ogni reclamo.

In questa occasione il presidente della Repubblica del Nicaragua telegrafò al ministro di questa Repubblica a Parigi:

Il nostro ministro Gonzales si è congedato ieri dalle autorità di Washington in un gran banchetto.

Il segretario di Stato americano ha bevuto alla prosperità del Nicaragua, al suo presidente e al nostro ministro Gonzales.

Egli ha dichiarato che l'accordo avvenuto circa l'affare Emery ha completamente ristabilito le buone relazioni fra i due Governi, relazioni che erano state alla vigilia d'esser rotte.

Dunque, questo accomondamento ha chiuso con una chiave d'oro ogni specie di risentimento.

***

Un dispaccio da Pietroburgo informa che il ministro delle finanze russe è partito per l'Estremo Oriente. Informazioni dei giornali russi assicurano che lo scopo principale di tale viaggio è quello di stabilire le cause che rendono rovinoso l'esercizio delle ferrovie della Cina orientale. Se queste cause sono irreparabili, la linea sarà venduta ai giapponesi con il consenso della Cina.

Il ministro si occuperà pure del porto franco di Vladivostock che è causa di enormi perdite per il commercio russo.

***

Si telegrafa da Londra, 12:

Il corrispondente del *Daily Telegraph* da Tangeri dice che il ministro degli esteri del Sultano del Marocco ha inviato ai rappresentanti diplomatici una nota con cui invita gli europei ad astenersi dal visitare i distretti degli Auguera, degli Uadre e dei Fash.

Il Maghzen declina ogni responsabilità per la loro sicurezza in queste tre regioni.

I ministri europei hanno risposto che il Maghzen sarà tenuto responsabile della sicurezza degli europei in tutto l'Impero.

***

Pare che il conflitto anglo-cinese per la concessione Pritchard-Morgan sarà sottoposto ad un arbitrato. In proposito si ha da Pekino, 12:

Pritchard Morgan ottenne, nel 1889, grazie a Li-Hung-Chang, la concessione di tutte le miniere del Tse-Chuang con diritto di costruirvi officine, linee telegrafiche e telefoniche e ferrovie per unire le miniere alle strade commerciali.

Ciò equivaleva a stabilire in Cina un Ministero delle miniere, amministrativo e sovvenzionato dagli inglesi.

L'esercizio, cominciato dopo venti mesi, fu interrotto dalla insurrezione dei boxers; poi i concessionari si trovarono contro il nuovo principio « la Cina ai cinesi ».

Le autorità proposero allora qualche modificazione alla concessione, ma i negoziati in proposito non dettero risultati concreti. I cinesi consideravano, infatti, la concessione come nulla.

Un arbitrato è stato proposto nel mese scorso ed il ministro britannico cerca ora di redigerne il protocollo.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. M. la Regina Margherita è partita ieri da Torino, in automobile, per Stresa.

Navigazione aerea. — Ieri, fra l'ammirazione e l'esultanza della cittadinanza romana, ha compiuto sull'Urbe e nei dintorni un bellissimo viaggio il dirigibile militare *1 bis*.

Partito alle 14.15 dall'*hangar* di Vigna di Valle, alle 15 il dirigibile, con agile e sicura manovra, scendeva qui, a Piazza d'armi.

Erano sulla navicella i tenenti Celsi e Munari, il meccanico Laghi e il capo meccanico dell'officina del genio.

Una immensa folla si assiepò in largo cerchio attorno all'elegante navicella, acclamando i valorosi aeronauti.

Il dirigibile si trattenne otto minuti sulla piazza; poi il colonnello Moris salì anche egli nella navicella, e la magnifica aeronave ritornò splendidamente alla sua navigazione.

Volteggiando per Roma, il dirigibile si diresse nuovamente verso Bracciano.

A Cristoforo Colombo. — Per la prima volta dalla scoperta dell'America, nei due Stati di New York e New Jersey l'anniversario della scoperta dell'America che ricorreva ieri venne celebrato con una festa legale in onore di Colombo a New York.

Gli italiani organizzarono un grande corteo. I cavalieri di Colombo si riunirono iersera a banchetto all'Hôtel Astor. Vennero pure preparati altri festeggiamenti.

Preziosità artistiche. — A Domodossola, in una vecchia chiesa da parecchi anni sconsacrata, vennero scoperti antichi affreschi preziosissimi, nell'abside dietro l'altar maggiore.

Sono quattro magnifiche figure di apostoli in grandezza naturale, fiancheggianti le figure di San Quirico e di Santa Giulietta. Altre sono nascoste sotto l'antico intonaco della parete e tutte sono in ottimo stato di conservazione e forti.

Tali affreschi si fanno risalire al secolo XVI.

Vittorie ginniche. — Nelle gare ginnastiche tenutesi testè a Monaco (Principato) le Società italiane ottennero splendide vittorie. Si segnalarono specialmente quelle liguri di Genova, Savona, Voltri, Sampierdarena, e le lombarde di Milano e Voghera.

Il maltempo. — Un orribile nubifragio, accompagnato da grandine e da scariche elettriche, si è scatenato in territorio di San Vito dei Normanni, distruggendo in un attimo vigneti, oliveti e ortaggi e scoperchiando parecchi edifici. Non vi è alcuna vittima, ma vi sono molti contusi e rilevanti danni.

Marina mercantile. — Il *Luisiana* del Lloyd Italiano è giunto stamattina a Buenos Aires. - Il *Bologna* della Società Italia ha proseguito da Santos per Genova.

ESTERO.

Il commercio di Harrar. — Il vice console britannico manda da Harrar al Foreign Office un rapporto sul commercio di quella città.

Harrar è stata finora, forse, il più importante centro commerciale dell'Impero abissino, ma la costruzione della ferrovia tende a toglierle questa vantaggiosa posizione.

Di già molto commercio, che usava passare attraverso Harrar, scarta addirittura questa città e discende a Difre Daua ove attualmente finisce la ferrovia di Gibuti. Maggior danno soffrirà quando la ferrovia giungerà ad Addis Abeba, poichè allora gli indigeni dell'interno faranno capo alle varie stazioni intermedie più vicine ai loro villaggi, tanto più che queste stazioni tendono a diventare degli empori ove è facile trovare tutti quei prodotti manifatturati europei di cui gli abitanti dei dintorni possono aver bisogno.

Il governo degli abissini sopra l'intera regione harrariana ha estremamente impoverito il paese.

Le popolazioni galla devono pagare i sette decimi dei prodotti dei loro campi, invece del decimo di norma. Inoltre gli abissini pongono delle dogane di esportazione sui prodotti che essi non riescono a razziare.

Il commercio estero di Harrar continua ad essere nelle mani degli indiani, degli arabi e dei greci, ma vi sono pure due ditte francesi, una italiana ed una inglese abbastanza importanti.

L'esportazione si fa per la maggior parte per la via Gibuti, ma è pure notevole il commercio via Zeila e Berbera.

I somali che vanno a comperare dura ad Harrar caricano le loro bestie da soma nei porti inglesi, particolarmente con tessuti di cotone e con petrolio, facendo una grande concorrenza alle ferrovie.

Una linea telefonica ed una telegrafica congiungono Gibuti ad Harrar e ad Addis Abeba.

Il clima è piacevole, salubre e quasi tutti i frutti dell'Europa meridionale crescono nella regione.

Il Governo francese mantiene un ospedale ed un dispensario nella città, la cui popolazione può essere stimata a circa 50 mila abitanti.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

LONDRA, 12. — Stamane il Re ha ricevuto insieme lord Lansdowne e Balfour.

Poscia il Re ha ricevuto il primo ministro, Asquith.

PENON DE LA GOMERA, 12. — Il nemico ha aperto il fuoco contro la piazza ed ha lanciato numerosi proiettili sulle case. La piazza ha respinto l'attacco col fuoco dell'artiglieria, delle mitragliatrici e dei fucili.

Il nemico è stato costretto a ritirarsi, dopo nove ore di combattimento, subendo perdite.

MESSICO, 12. - Il presidente della Repubblica, Porfirio Diaz, è partito per la frontiera del nord, ove deve incontrarsi col presidente degli Stati Uniti, Taft.

Grandi festeggiamenti sono organizzati a Ciudad Juarez in onore di Taft. Altre feste avranno luogo a Chihuahua al passaggio del presidente Diaz.

NEW-YORK, 12. — La celebrazione del *Columbus day* è avvenuta oggi con grande solennità.

Un corteo di oltre 20,000 italiani, tra i quali si notavano anche gli ufficiali e i marinari degli incrociatori italiani *Etna* ed *Etruria*, ha percorso la *Fifth Avenue* e si è recato a deporre corone sulla statua di Colombo; poscia il corteo ha sfilato in *Columbus Circle* dinanzi all'ammiraglio Di Brocchetti e al vice sindaco Mac Gowban, che hanno pronunciato tra vivi applausi discorsi commemorativi.

Nel *Carnegie Hall* è stato tenuto un grande *meeting*, nel quale hanno pronunciato discorsi il governatore Hughes ed il sindaco Mac Lellan.

Stasera il Comitato per il monumento a Verrazzano ha organizzato una festa di beneficenza nel *Manatthan Casino*; l'incasso sarà devoluto a beneficio degli orfani di Messina.

Il *Columbus day* è stato festeggiato anche in molti altri Stati della Federazione; tutte le Banche e le Borse sono rimaste chiuse. Nelle città e nelle borgate sono state fatte commemorazioni, specialmente ad iniziativa delle Società italiane e dei Cavalieri di Colombo.

COSTANTINOPOLI, 12. — Secondo il *Lloyd Ottomano* la Missione turca è ritornata ieri da Livadia portando al Sultano una lettera autografa dello Czar, nella quale questi esprime il suo rammarico per non potere recarsi quest'anno a Costantinopoli e la speranza di fare questo viaggio probabilmente l'anno prossimo.

JUVISY, 12. (Campo di aviazione). — Ecco i risultati ufficiali della giornata d'oggi per i premi offerti dalla Società d'incoraggiamento all'aviazione:

Premio di Londra: 1° Paulham, tre giri in 6' ed 11".

Premio della totalizzazione di distanza: 1° Paulham, 23 chilometri e 50 metri in 25' e 47"; 2° Gobron, 2300 metri in 2' 33" ed 1/5.

MELILLA, 12. — Stamane il vapore ausiliare transatlantico n. 6 è partito per condurre personale al Capo delle tre Forche. Un pic-

colo vapore ausiliare si è recato a riconoscere la Baia Vieja chiamata dai marinai del paese la baia di Mazagan, baia che è praticabile ed offre un grande ricovero alle piccole imbarcazioni, proteggendole dalle tempeste e dai venti dell'est.

Il generale Arizon e l'infante don Carlos hanno visitato le posizioni del Gurugù e quelle di Aizza e Dipij Alfer; essi hanno felicitato i capi delle posizioni.

TEHERAN, 12. — Si annuncia da fonte autorizzata che il corpo di occupazione russo di Azerbedjan sarà immediatamente ridotto alla metà.

COSTANTINOPOLI, 12. — Il contratto per il prestito colla Banca ottomana è stato firmato. Il prezzo dell'emissione è di 86.

PIETROBURGO, 12. — Il ministro delle finanze, con l'autorizzazione dello Czar, parte per l'Estremo Oriente.

MADRID, 12. — Il Consiglio dei ministri ha esaminato l'incartamento del processo Ferrer e la sentenza del Consiglio di guerra di Barcellona. Il Consiglio ha confermato la sentenza ed ha rifiutato la grazia.

Risulterebbe dunque che la sentenza pronunziata sarebbe di morte.

CERBERE, 12. — I giornali di Barcellona della sera che sono giunti a Cerbere non fanno menzione dell'arresto del difensore di Ferrer.

MADRID, 13. — Si conferma che il Consiglio dei ministri si è pronunciato contro la grazia a Ferrer e che l'esecuzione avrà luogo probabilmente stamane.

BARCELLONA, 13. — Il Consiglio di guerra che ha giudicato Ferrer lo ha fatto in condizioni assolutamente regolari, poichè la procedura militare non comporta che deposizioni scritte.

Ora le deposizioni dei testimoni sono state lette in conformità al Codice dei Consigli di guerra.

La voce corsa che il difensore di Ferrer sia stato arrestato è priva di fondamento.

MADRID, 13. — Ferrer è stato fucilato stamane alle ore 9.

MADRID, 13. — La voce corsa di uno sbarco a Rio Martin e dell'entrata delle truppe di Ceuta in territorio marocchino hanno prodotto, sembra, una certa agitazione fra gli Angueras. Il Governo spagnuolo cerca di calmare gli indigeni, smentendo tali voci ed astenendosi dall'inviare a Ceuta rinforzi che molti considerano come necessari.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio romano

12 ottobre 1909.

Il barometro è ridotto allo zero	0° a mare.
L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì.	759.01.
Umidità relativa a mezzodì.	39.
Vento a mezzodì.	NE.
Stato del cielo a mezzodì.	sereno.
Termometro centigrado	massimo 22.5. minimo 12.3.
Pioggia	—

Li 12 ottobre 1909.

In Europa: pressione massima di 774 sulla Russia, minima di 745 sulle Ebridi.

In Italia nelle 24 ore: barometro ovunque salito, fino a 3 mm. sull'Abruzzo; temperatura prevalentemente aumentata; piogge sulle Marche, Lazio, sud e Sicilia; temporali sulla penisola Salentina e Sicilia.

Barometro: 766 al nord, 760 sulle Puglie.

Probabilità: venti deboli o moderati fra nord e levante; cielo vario al sud e Sicilia, con qualche pioggia; sereno o poco nuvoloso altrove.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 12 ottobre 1909.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA precedente nelle 24 ore	
			Massima	Minima
Porto Maurizio. .	sereno	calmo	21 9	14 6
Genova	sereno	legg. mosso	24 1	14 1
Spezia	sereno	calmo	23 1	12 2
Cuneo	sereno	—	17 2	9 0
Torino.	sereno	—	17 2	7 7
Alessandria . . .	sereno	—	22 1	6 9
Novara	sereno	—	19 6	8 4
Domodossola . . .	sereno	—	30 3	5 0
Pavia	1/4 coperto	—	21 1	7 2
Milano	1/4 coperto	—	21 0	8 7
Como	sereno	—	20 4	9 0
Sondrio	sereno	—	18 0	8 0
Bergamo.	sereno	—	18 5	11 0
Brescia	1/4 coperto	—	18 7	10 1
Cremona.	sereno	—	19 8	9 7
Mantova.	sereno	—	20 0	11 2
Verona	sereno	—	20 2	10 1
Belluno	sereno	—	18 9	8 5
Udine	1/4 coperto	—	19 5	13 7
Treviso	sereno	—	21 0	13 1
Venezia	sereno	calmo	19 4	14 5
Padova	sereno	—	19 7	11 2
Rovigo.	sereno	—	20 4	13 2
Piacenza.	sereno	—	19 2	9 0
Parma.	sereno	—	20 5	11 0
Reggio Emilia . .	sereno	—	19 2	10 0
Modena	1/2 coperto	—	19 3	11 1
Ferrara	1/4 coperto	—	19 9	10 6
Bologna	1/4 coperto	—	18 7	13 3
Ravenna.	sereno	—	18 7	9 9
Forlì.	coperto	—	19 0	11 6
Pesaro.	1/2 coperto	mosso	20 0	10 8
Ancona	1/2 coperto	mosso	20 0	11 0
Urbino.	coperto	—	14 2	11 6
Macerata.	1/4 coperto	—	16 6	11 0
Ascoli Piceno . .	—	—	—	—
Perugia.	sereno	—	16 0	10 2
Camerino	sereno	—	13 0	10 0
Lucca	sereno	—	20 3	8 8
Pisa.	sereno	—	22 0	8 3
Livorno	sereno	calmo	29 8	11 0
Firenze	sereno	—	20 4	9 3
Arezzo	sereno	—	18 4	9 2
Siena	—	—	—	—
Grosseto.	sereno	—	21 5	11 6
Roma	sereno	—	20 4	12 2
Teramo	sereno	—	15 7	1[illegible] 0
Chieti	1/2 coperto	—	15 4	1[illegible] 0
Aquila.	coperto	—	15 6	6 6
Agnone	1/4 coperto	—	15 8	9 2
Foggia.	3/4 coperto	—	21 0	12 0
Bari.	3/4 coperto	mosso	20 0	13 8
Lecce	3/4 coperto	—	21 5	14 1
Caserta	1/2 coperto	—	21 4	12 8
Napoli.	—	—	—	—
Benevento. . . .	1/2 coperto	—	20 8	12 7
Avellino	piovoso	—	18 6	12 8
Caggiano	3/4 coperto	—	15 1	10 3
Potenza	coperto	—	14 4	9 3
Cosenza	1/2 coperto	—	18 2	11 5
Tiriolo.	coperto	—	19 6	10 2
Reggio Calabria .	—	—	—	—
Trapani	3/4 coperto	calmo	21 1	18 9
Palermo	3/4 coperto	grosso	22 4	12 5
Porto Empedocle .	coperto	calmo	20 7	15 3
Caltanissetta. . .	sereno	—	21 0	16 0
Messina	3/4 coperto	legg. mosso	23 5	13 0
Catania	coperto	calmo	23 0	14 3
Siracusa	coperto	legg. mosso	24 0	17 0
Cagliari	sereno	calmo	25 5	12 0
Sassari.	1/4 coperto	—	22 1	13 0

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*